

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 01 Agosto 2013, presso lo stabilimento DE CLEMENTE CONSERVE SpA sito a Fisciano, si sono incontrati il Sig. DE CLEMENTE VINCENZO nella qualità di legale rappresentante dell'azienda, per le OO.SS. i Sigg. CAROTENUTO GIUSEPPE e PARAGALLO ANIELLO (FLAI-CGIL), e FATTORUSO FRANCESCO, (FAI-CISL), per discutere della campagna di trasformazione del pomodoro anno 2013.

Si stabilisce quanto segue:

L'azienda illustra i piani produttivi per la campagna 2013;

L'azienda comunica che la campagna conserviera stagionale ha avuto inizio in data 20 luglio 2013 e terminerà presumibilmente nella seconda decade di luglio e terminerà probabilmente entro la seconda decade di settembre.


L'azienda comunica che per la campagna di trasformazione pomodoro anno 2013 si impegnerà ad assumere gli ex dipendenti regolarmente prenotati.

Si concorda che:

1. Al fine di far fronte alla forte concentrazione di prodotto fresco, l'orario di lavoro si potrà svolgere anche su tre turni ed interesserà il personale addetto alla produzione, con possibilità di ricorso al lavoro domenicale, fermo restando il diritto al riposo settimanale, per le altre maestranze il lavoro si articolerà su un solo turno su sei giorni settimanali, per un orario di lavoro di 40 ore, salvo il ricorso al lavoro straordinario nei limiti consentiti dalla legge.
2. Le parti concordano che così come previsto dall'accordo di rinnovo del CCNL del 21 luglio 2008, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le 40 ore settimanali, calcolato come media su base mensile. Inoltre in deroga al CCNL di categoria il tetto massimo annuo di ore di straordinario per ogni dipendente sarà pari a numero 250.
3. Si recepisce l'accordo ANICAV/OO.SS. Regionali del 22 Luglio 2013, per tutto ciò non previsto si rimanda al CCNL, di categoria e alle leggi vigenti
4. Per una corretta gestione si prevedono incontri di verifica durante campagna.
5. L'assemblea retribuita per i lavoratori stagionali sarà concordata con l'azienda durante la campagna.
6. In deroga alla vigente normativa ai fine dell'orario massimo legale la media da considerare è fissata su dodici mesi per i lavoratori a tempo indeterminato, mentre per i lavoratori a tempo determinato compresi gli stagionali è da determinare su tutta la durata del contratto di lavoro.
7. In considerazione delle specifiche esigenze del ciclo-produttivo della lavorazione del pomodoro l'organizzazione del lavoro potrà comprendere anche l'impiego di personale femminile nel turno notturno alle condizioni previste dall'art. 17 della legge 5 febbraio 1999 n. 25 e dell'art. 16 della legge 26 aprile 1934, n 653.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L'azienda


De Clemente Conserve SpA
Amministratore Unico

LE OO.SS

